

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell'8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 164 del 03.06.2015)

ALLEGATO A)

PRESCRIZIONI GENERALI PER GLI STABILIMENTI PER LA LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI DI VARIA NATURA (MARMI, PIETRE, GRANITI, ETC.).

1) Il gestore dello stabilimento, dovrà dare comunicazione della messa in esercizio dello stabilimento, con preavviso di almeno 15 giorni, al SUAP competente, che provvederà tempestivamente a trasmetterne copia alla Provincia e al Dipartimento ARPAS competente.

La messa a regime dello stabilimento non può superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi 30 giorni da tale data dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni, i cui risultati vanno trasmessi al SUAP che provvederà all'invio delle copie alla Provincia e al Dipartimento ARPAS competente.

Ai fini dell'attestazione di regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, il gestore dello stabilimento dovrà conservare nello stabilimento, a disposizione degli Organi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa al SUAP per ottenere l'autorizzazione di carattere generale.

2) L'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto delle prescrizioni generali e specifiche indicate di seguito; per gli inquinanti non espressamente indicati restano validi i valori limite di emissione fissati nella parte quinta del d.lgs. 152/2006.

3) Il gestore dello stabilimento dovrà effettuare il controllo analitico delle emissioni convogliate, determinando annualmente, contestualmente alla Portata, Temperatura, Umidità e Velocità (metodo UNI 10169:2001), i parametri indicati nella tabella relativa al quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera di cui alla Tabella 1. Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto. Le analisi vanno tempestivamente trasmesse alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Dipartimento provinciale dell'ARPAS e al Comune competente per territorio, e dovranno essere corredate da una relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato che descriva in dettaglio le modalità di prelievo

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 164 del 03.06.2015)

ed analisi e le condizioni di marcia dell’impianto al momento del prelievo. In detta relazione si dovranno altresì descrivere gli accorgimenti adottati e le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti.

Per l'effettuazione degli autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNI, previo accordo con l’Autorità di controllo (ARPAS).

Il Gestore dello stabilimento dovrà segnalare all'Organo di vigilanza, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dei servizi.

Tabella 1. Valori limite

INQUINANTE	* VALORE LIMITE	Riferimento normativo
Polveri (quarzo in polvere se sotto forma di silice cristallina espressi come SiO ₂)	5 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore a 25 g/h	D.Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- tabella B classe III
Polveri totali	50 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h	D.Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- punto 5
	150 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h.	

- 4) Gli stabilimenti che svolgono lavorazione di materiali lapidei di varia natura le cui polveri prodotte dai macchinari, ad esempio per le fasi di taglio, di levigatura, etc, vengono abbattute con un getto d’acqua non sono soggetti al controllo analitico delle emissioni convogliate in atmosfera di cui al punto 3).
- 5) La conduzione degli impianti dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell’aria sia all’interno che all’esterno dello stabilimento. Particolare attenzione dovrà essere messa in atto in caso di forte ventosità, e se del caso, tutte le fasi di lavorazione dovranno essere sospese.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 164 del 03.06.2015)

- 6) E’ espressamente vietato reimmettere nell’ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione. Il ricircolo di aria può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori e dei limiti di esposizione;
- 7) Il combustibile, qualora utilizzato, dovrà essere conforme a quanto disposto dall’allegato X, parte V al d.lgs. 152/2006;
- 8) Le fasi di lavorazione che danno luogo a formazione di polveri devono essere dotate di sistemi di captazione localizzata degli effluenti. Gli effluenti aspirati devono essere captati e convogliati all’esterno dell’ambiente di lavoro attraverso un idoneo impianto di abbattimento, qualora necessario per il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1. I sistemi di abbattimento devono essere corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili.
- 9) I sistemi di abbattimento installati nello stabilimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- 10) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 11) I punti di emissione soggetti al controllo dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per il campionamento degli affluenti.
Dovrà essere assicurata la presenza di idonea struttura d’accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 164 del 03.06.2015)

12) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dovrà essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione dovrà essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 m da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta della Ditta, essere concessa dal Comune.

13) Le emissioni diffuse in atmosfera, derivanti dalle varie fasi di stoccaggio e movimentazione di materie prime, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri.

In particolare si dovranno predisporre:

- Inumidimento dei piazzali o la bitumatura degli stessi nelle zone interessate al movimento dei mezzi pesanti;
- Piantumazione perimetrale con specie arboree sempreverdi;
- Copertura o inumidimento dei cumuli;
- Trasporto di materiale polverulento con dispositivi chiusi;
- La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri o dotata di sistemi di inumidimento.
- Le vie di accesso allo stabilimento e le aree all'interno dello stabilimento dove di solito si ha un flusso regolare di veicoli dovranno essere tenute pulite da materiali polverulenti.

Per quanto non indicato dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti dalla Parte dell'allegato V degli allegati alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie dello stabilimento dovranno essere indicati e descritti tutti i sistemi adottati al fine di ridurre le emissioni diffuse.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 164 del 03.06.2015)

14) Dovrà essere adottato un apposito registro di marcia dello stabilimento, con pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento, per l’annotazione di quanto sotto specificato, e che dovrà essere reso disponibile a richiesta degli Organi di Controllo:

- l’inizio e la fine dell’attività giornaliera;
- interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- guasti accidentali nonché le interruzioni dell’impianto produttivo;
- la data, l’orario e i risultati dei controlli alle emissioni nonché le caratteristiche di marcia dell’impianto nel corso dei prelievi (autocontrolli di cui al p.to 3).

15) La presente autorizzazione di carattere generale non può essere adottata in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006, nonché nel caso in cui siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Tale provvedimento non può essere altresì adottato per gli impianti destinati alla difesa nazionale, né alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

16) Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, di competenza di altri Enti alla normativa vigente.

17) Per quant’altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato d.lgs. 152/2006.